



## MOZIONE

**Proponente:** SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Gruppo consiliare: M5S

Oggetto: << **Impianti di depurazione** >>

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52 recante "Norme in materia ambientale";

**Letto** Il Piano regionale di tutela delle acque (PRTA) previsto all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso il quale le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque), approvato il 20 marzo 2018 con decreto del Presidente n. 074, previa deliberazione della Giunta Regionale n. 591/2018;

**Vista** la direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e in particolare l'articolo 5, secondo il quale gli Stati membri sono tenuti a individuare, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II della direttiva, le aree sensibili e i bacini drenanti in aree sensibili affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in tali aree, ad un trattamento più spinto di quello secondario;

**Letta** la delibera della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2016 (Individuazione di ulteriori aree sensibili e dei relativi bacini drenanti ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 152/06);

**Richiamata** la legge regionale n. 26/2014 con cui le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi, di cui all'art. 124 del decreto legislativo 152/2006, sono state trasferite alla Regione FVG;

**Atteso che** fino all'emanazione di norme regionali che definiscano valori limite di emissioni diversi da quelli indicati dall'allegato 5 parte Terza del decreto legislativo 152/2006 le autorità competenti per gli scarichi in aree sensibili devono imporre il rispetto dei limiti stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del decreto legislativo 152/2006;

**Richiamato** l'articolo 18 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRTA FVG (Scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 10.000 A.E. situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili) secondo il quale: "Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 10.000 A.E., recapitanti in aree sensibili o situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, sono sottoposti ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 105, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 e devono soddisfare i requisiti previsti dall'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto legislativo 152/2006;

**Richiamato** l'articolo 20, comma 1 delle NTA del PRTA (Sistemi di disinfezione) secondo il quale gli scarichi dei depuratori di acque reflue urbane, di potenzialità superiore a 2.000 A.E., sono dotati di sistemi di disinfezione che utilizzano tecniche prive di tossicità residua;

**Atteso che** l'articolo 2, comma 20 delle NTA del PRTA (Sistemi di disinfezione) prevede che, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 l'attivazione della disinfezione è obbligatoria:

a) per gli impianti che, per ubicazione e volumi scaricati, influiscono sulla qualità delle acque destinate ad uso potabile e alla vita dei molluschi;

b) per gli impianti che, per ubicazione e volumi scaricati, possono influire sulla qualità delle acque destinate alla balneazione durante il periodo di balneazione e di campionamento delle acque destinate alla balneazione;

c) per gli impianti che, per ubicazione e volumi scaricati, possono influire sulla qualità delle acque destinate all'irrigazione;

**Letto** l'articolo 20, comma 3 delle NTA del PRTA (Sistemi di disinfezione) laddove prevede che nei casi di cui al comma 2, il limite di emissione per l'Escherichia coli è fissato in 5.000 ufc/100 ml. L'autorizzazione allo scarico può fissare un limite diverso per motivate ragioni in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti;

**Considerato che** In sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane l'autorità competente dovrà verificare che l'impianto sia in grado di garantire che la concentrazione media giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N), in uscita dall'impianto di trattamento non superi il 30% del valore della concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento;

**Appreso che** anche il paragrafo 3, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 prevede che in sede di autorizzazione allo scarico, l'autorità competente fisserà il limite opportuno relativo al parametro «Escherichia coli» espresso come UFC/100mL. Si consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100mL;

**Visto** l'articolo 19 delle NTA del PRTA FVG (Scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale) secondo il quale gli impianti di depurazione a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale sono dimensionati considerando il massimo carico prevedibile, calcolato sulla base dei dati statistici di afflusso turistico relativi alla settimana di massima presenza;

**Letto che** in molti depuratori della ex Provincia di Udine sono state rilasciate o aggiornate autorizzazioni allo scarico anche dopo l'approvazione del PRTA FVG senza che l'autorità competente fissasse un limite al parametro «Escherichia coli»;

**Letto che** in molti depuratori della ex Provincia di Udine sono state rilasciate o aggiornate autorizzazioni allo scarico anche dopo l'approvazione del PRTA FVG non sempre è imposto il rispetto della Tabella 2 - Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006,

**Letto che** in molti depuratori della ex Provincia di Udine sono state rilasciate o aggiornate autorizzazioni allo scarico anche dopo l'approvazione del PRTA FVG non è previsto che il gestore garantisca che la concentrazione di azoto ammoniacale in uscita dall'impianto non superi il 30% del valore della concentrazione dell'azoto totale;

**Considerato che** molti rapporti di prova sui campioni prelevati negli scarichi effluenti impianti di depurazione che sversano i propri reflui in aree sensibili e contesti idrografici significativi rilevano la presenza di escherichia coli anche di 380.000 Ufc/100 ml senza che vi sia la contestazione di non conformità, attesa la mancata fissazione di un limite per tale parametro da parte dell'autorità competente;

**Richiamato** il Titolo II - Obiettivi di qualità Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione e l'articolo 76 (Disposizioni generali) del decreto legislativo 152/2006 secondo il quale In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:

a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";

b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;

**Ricordato che** secondo Arpa FVG le pressioni antropiche quali le restituzioni irrigue, gli scarichi degli impianti di depurazione influenzano negativamente la funzionalità fluviale di corsi d'acqua non permettendo loro di raggiungere l'obiettivo di qualità che doveva essere "buono" entro il 2015;

**Ricordato che** la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Sicilia risultano essere le uniche Regioni interessate da tutte e quattro le procedure di infrazioni avviate dalla Commissione Europea per la errata applicazione della Direttiva 1991/271/CEE e che sono già pervenute sentenze di condanna per non aver ottemperato a quanto previsto e che per alcuni agglomerati le problematiche sollevate risultano, a distanza di 31 anni, irrisolte;

### **Tutto ciò premesso**

#### **Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale**

1. verificare che le autorizzazioni rilasciate siano conformi alla normativa nazionale ed europea vigente e che utilizzino parametri omogenei per stabilire il corretto dimensionamento degli impianti e le loro modalità di funzionamento;
2. sollecitare i Servizi della Direzione Ambiente competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpi idrici a fissare il limite ritenuto opportuno relativo al parametro «Escherichia coli» espresso come UFC/100mL; si consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100ml;
3. prevedere che i gestori garantiscano che la concentrazione media giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N), in uscita dall'impianto di trattamento non superi il 30% del valore della concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento;
4. far rispettare i limiti stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del decreto legislativo 152/2006.

Trieste, 16 maggio 2022